



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Geom. Alessandro Cori VII Q.F. D.ssa Rita Sturvi

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
Augusto Agostini

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna Condurro

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18/06/2009 n. 69);
- Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000.

ACUTO, li 22 MAR, 2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna Condurro

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li 22 MAR, 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna Condurro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

BIS

VERBALE N. 26 DEL 20/03/2018

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 - PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - ECCEденZE DEL PERSONALE ART. 33 D.LGS 165/2001

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 16.00 in Acuto e nella residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
1. Agostini Augusto -	Sindaco -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Serafini Leonello -	Assessore -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Petrucci Adelmo -	Assessore -	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Presenti 2

Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Marianna Condurro.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI ACUTO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N° 135 / Cron
Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente da oggi 22/03/18 per la durata di 15 giorni e vi rimarrà fino al giorno 06/04/18
Acuto 22/03/18

L'impiegato addetto
(Massimo ROSSI)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto

1. l'art. 39, commi 1 e 20bis legge 27 dicembre 1997 n° 449 (legge finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
2. l'art. 91, comma 1 D.Lgs. n° 267/2000, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale , finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
3. l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), e valutato di dover effettuare la ricognizione annuale , contestualmente alla presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di poter effettuare assunzioni instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Richiamata:

- la precedente deliberazione n. 131 del 20.11.2002, modificata dalla deliberazione n. 102 del 06/11/2003 relativa al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione n. 86 del 22-09-2014 di adozione del programma di assunzione del personale anni 2014-2016;

Visto l'art. 6 comma 4-bis del D.Lgs. n° 165/2001 che prevede in particolare che il documento di programmazione triennale di fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.....omissis.....e comma 6 che prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette ;

Dato atto che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 89, comma 5, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari, gli altri enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Rilevato la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art. 3, del D.L. 26/6/2014, n. 90, convertito con Legge 11/8/2014, n. 114, come di seguito:

- “ 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.....omissis;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

-557bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per rapporti di collaborazione continuata e coordinata, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

-557- quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano , nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale , il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. (triennio fisso 2011-2013; comma inserito dalla legge di conversione n. 114 del 11/8/2014 del D.L. n. 90/2014);

Visto il comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 e successivamente modificato, da ultimo, dal D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 e , a decorrere dal 1/1/2012, dalle legge 12/11/2011, n. 183, a mente del quale : “ in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e coordinata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

Visti :

- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- il comma 10 bis dell'art. 3 del D.L. 24-06-2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente....omissis. Con la medesima relazione viene verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 dello stesso decreto;

Dato atto, inoltre, che, in materia di facoltà assunzionali:

- l' art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014), ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- l'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, il quale, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista, inoltre, la previsione di cui al D.l n. 50/2017 che ha introdotto ulteriori modifiche al comma 228 della legge n. 208/2015, ampliando le facoltà assunzionali degli enti locali in presenza del rispetto di ulteriori parametri;

Ribadito che per gli anni 2015 e 2016 la Legge 190/14 e il D.L n. 78/15, unitamente ad altri interventi normativi, hanno drasticamente limitato la possibilità degli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche attraverso stabilizzazioni dei c.d. precari. Tale facoltà in presenza delle condizioni previste dalla normativa e specificate dalla giurisprudenza contabile (ultime Corte Conti Sez. Autonomie n. 19, 26 del 2015) risulta, infatti, essere stata condizionata al ricorso alle risorse umane degli enti di area vasta dichiarate in eccedenza o sovrannumero. Il mancato rispetto delle previsioni su indicate comportava, in presenza di profili professionali rispondenti alle esigenze dell'Ente Locale, la nullità dell'assunzione;

Rilevato che la legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015), all'art. 1, comma 234, ha previsto il ripristino delle modalità assunzionali ordinarie una volta che nella Regione sia stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Richiamato l'articolo 16 del decreto legge n. 113/2016 convertito in legge n. 160/2016 del 7 agosto 2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" che prevede:

- Abrogazione del vincolo alla riduzione, rispetto al dato medio del triennio 2011/2013, della incidenza della spesa del personale su quella corrente come condizione per potere effettuare assunzioni di personale (articolo 16, comma 1);
- Ripristino della possibilità di dare corso ad assunzioni in mobilità volontaria negli enti locali delle regioni in cui sia stato collocato almeno il 90% del personale degli enti di area vasta in sovrannumero (articolo 16, comma 1 ter);

Rilevato che, in vista dell'approvazione entro i termini di legge dell'aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) relativo al triennio 2018-2020, il quale deve contenere, secondo quanto disposto dal principio contabile n. 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, anche la programmazione dettagliata del fabbisogno di personale, è necessario elaborare, in coerenza con le necessità organizzative dell'ente, il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 ed il conseguente piano assunzioni 2018;

Viste le attestazioni rilasciate dal Responsabile del servizio Finanziario con le quali si certifica che :

- a) il Comune di Acuto ha rispettato il patto di stabilità interno,;
- b) il Comune non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. 267/2000;
- c) Nel 2018 la spesa del personale è al di sotto del limite fissato dalla relativa spesa media del triennio 2011-2013, pari ad € 354.340,83;
- d) Nel 2018 l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è prevedibilmente in diminuzione rispetto a quella del 2017;

Preso atto che per l'anno 2018, in relazione alle complessive esigenze funzionali, come attestato dai Responsabili di servizio, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2011;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 114 /2014 che al comma 6 recita: " Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco....omissis ;

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

1. l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui:" A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo

determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009";

2. l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" e, che la spesa complessiva per le spese del personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è stata pari ad € 74.804,42;
3. l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;
4. La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);
5. La disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell'anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con la deliberazione n. 29/2012, la Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per garantire i servizi essenziali per l'ente; l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Dato atto che nell'anno 2016 si è proceduto a bandire un concorso a tempo determinato e parziale di n. 4 unità di personale con qualifica di agente di polizia municipale programmata per 3 mesi (18 ore part-time), nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni vigenti e che, quindi, sulla base di quanto sopra non necessita attivare le procedure di cui all'art. 30 del D.Lgs 165/2001;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 208 del C.d.S., il 50% degli introiti derivanti dalle sanzioni al C.d.S. destinabili alla spesa corrente, possono finanziare per la quota non inferiore da ¼ al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni e pertanto rientrano nella fattispecie la copertura della spesa per il personale;

Dato atto

- della DGC n.176/2009, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto: "Approvazione dotazione organica del personale", che prende atto della pianta organica del comune di Acuto;
- della DGC n.115 del 07/11/2013 con la quale è stata approvato il fabbisogno del personale 2013-2015 e previsionale 2013 e la relativa dotazione organica;
- della DGC n. 13 dell'11/02/2016 con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale: modifica 2016-2018 e la contestuale modifica della dotazione organica;

Preso atto del collocamento a riposo dal 1 febbraio 2018 di n. 1 unità (Cat. C5) presso il servizio di Polizia locale del comune di Acuto e che, pertanto, la dotazione organica risulta come da previsione prospetto che segue:

CATEGORIA	N. POSTI	N. POSTI COPERTI		N. POSTI VACANTI	
		Tempo Pieno	Part Time	Tempo Pieno	Part Time
D	3	1	0	2	0
C	8	2	1	1	4
B	4	3	0	1	0
TOTALE	15	7		8	

Ritenuto dunque opportuno, approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2018/2020, ed in particolare il piano annuale delle assunzioni relativo all'esercizio 2018 si provvederà:

- allo scorrimento della graduatoria a seguito di esperimento di procedura selettiva per titoli ed esami anno 2016, nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni vigenti di n. 4 agenti di polizia locale - cat. C1, per tre mesi ciascuno;
- eventuale copertura del posto di cat. C resosi vacante nel servizio di Polizia locale (Area amministrativa) a seguito del collocamento in riposo dell'agente di P.L.;
- all'utilizzo di una attività lavorativa di n. 2 dipendenti a tempo determinato e parziale di altra Amministrazione Locale, ai sensi dell' Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per la copertura dell'Ufficio Ragioneria, periodo 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, eventualmente prorogabile;
- utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno

Rilevato che l'art. 16, Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità anno 2011), modificativo dell'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche amministrazioni la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria; Considerato che l'Amministrazione comunale di Acuto non risulta presentare condizioni strutturalmente deficitarie di squilibrio economico-finanziario, così come rilevabile dall'apposita tabella allegata all'ultimo conto consuntivo approvato con deliberazione n. 10 del 30 aprile 2015;

Considerato che:

- nell'organico del Comune non esistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, come attestato dai Responsabili di Servizio;
- la situazione organizzativa dell'ente non è mutata rispetto al 2017 e pertanto si conferma l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Rilevato che, anche dalla comparazione della vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data odierna, non risultano prevalenze di personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie;

Considerata altresì la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiesto il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente provvedimento

- Di approvare la programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2018-2020 ed il piano occupazionale secondo il seguente prospetto:

ANNO 2018

- 1) scorrimento della graduatoria a seguito di esperimento di procedura selettiva per titoli ed esami anno 2016, nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni vigenti: "4 agenti di polizia locale categ. C, part-time (18 ore sett.)";
- 2) eventuale copertura del posto di cat. C resosi vacante nel servizio di Polizia locale (Area amministrativa) a seguito del collocamento in riposo dell'agente di P.L.;
- 3) utilizzo di attività lavorativa di n. 2 dipendenti a tempo determinato e parziale di altra Amministrazione Locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per la copertura dell'Ufficio Ragioneria, periodo 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, eventualmente prorogabile;
- 4) utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

ANNO 2019

- 1) integrazione oraria a n. 22 ore per addetto all'Ufficio tributi categoria C1;
- 2) sono ribadite le programmazioni dell'anno precedente eventualmente non realizzate;

ANNO 2020

- 1) sono ribadite le programmazioni dell'anno precedente eventualmente non realizzate; Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
- 2) di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato nella parte preambolo - punto "Evidenziato", rimane salvo, per tutto il triennio 2017/2019, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
- 3) di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.
- 4) di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.Lgs. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;